



**ASSOGAS**

**Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici**

Piazza Luigi di Savoia, 22 – 20124 Milano, MI

Telefono: +39 02 73.810.79; fax: +39 02 733.342

Codice Fiscale 97002680151

[www.assogas.it](http://www.assogas.it) - [info@assogas.it](mailto:info@assogas.it)

All. Prot. 248/13

**AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

**Documento per la consultazione n. 303/2013/R/gas**

**“Regolazione della qualità del servizio di distribuzione gas per il quarto periodo di  
regolazione - Orientamenti finali”**

**Osservazioni e proposte ASSOGAS  
Milano, 7 Agosto 2013**



**CONFINDUSTRIA**

*Ufficio Distaccato: Viale L. Pasteur, 10 - 00144 Roma*

## OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Prima di analizzare le tematiche oggetto del documento posto in consultazione, riteniamo opportuno segnalare che le misure proposte non risultano, in alcuni casi, sufficientemente dettagliate e, pertanto, non è stato possibile effettuare una valutazione esaustiva.

Pertanto, anche in considerazione della volontà del Regolatore, espressa al punto 14.52, di tener conto dei necessari tempi di adeguamento dei sistemi informativi ai fini dell'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la qualità commerciale, considerando che le implementazioni proposte richiedono un periodo di almeno 6 mesi, si ritiene opportuno prevedere una nuova specifica consultazione che possa chiarire e meglio delineare alcuni orientamenti, ad oggi, di difficile comprensione.

Inoltre, si segnala come non sia stato possibile rinvenire nel testo del documento alcuna chiara indicazione inerente la durata proposta per il nuovo periodo di regolazione. Si rileva, infatti, la sola previsione di un periodo di 7 anni per il raggiungimento del livello obiettivo della componente dispersioni ai fini dell'erogazione di incentivi o penalità.

### **Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas**

Pur ribadendo la nostra perplessità relativamente alla introduzione di logiche di tipo *output based*, in quanto dipendenti, ai fini del riconoscimento della bontà dell'investimento, da fattori che non possono essere gestiti dal distributore, esprimiamo di seguito le nostre considerazioni puntuali in merito allo schema premi-penalità proposto.

### **Regolazione premi-penalità: componente odorizzazione**

Condividiamo l'orientamento espresso dall'Autorità in favore di una sostanziale conferma dell'impianto regolatorio del sistema premi/penalità relativo alla componente odorizzazione, e, quindi, in favore, tra l'altro, dell'invarianza della soglia del numero minimo obbligatorio di misure del grado di odorizzazione. Come riconosciuto dallo stesso Regolatore, infatti, non si reputa produttivo intervenire *"su di un impianto tecnico/normativo di recente modifica, che richiede una fase transitoria di adeguamento impiantistico e gestionale e che sta dando buoni risultati"*.

### **Regolazione premi-penalità: componente dispersioni**

Fermi nella convinzione che il comportamento virtuoso del dipendente dell'impresa distributrice debba essere inteso come comportamento virtuoso dell'impresa stessa, segnaliamo l'opportunità che quantomeno le segnalazioni effettuate nello svolgimento dell'attività di ispezione programmata sulle colonne montanti siano associate al regime previsto per le ispezioni programmate della rete. Riteniamo, pertanto, opportuno prevederne l'esclusione dalle ipotesi di *"dispersioni localizzate da terzi"*, permettendone quindi la registrazione al di fuori del pronto intervento, in quanto trattasi di attività organizzate e mirate, sebbene non incluse tra quelle di cui agli articoli del RQDG.

Con riferimento al parametro VAL<sub>conv</sub>, non risulta chiaro quanto espresso al punto 6.14 in merito alle motivazioni della nuova valorizzazione del parametro. A quanto ci risulta, infatti, i valori del parametro sono fissati dal Regolatore.

Inoltre, relativamente ai fattori incentivanti il telecontrollo, si segnala che, in considerazione del valore degli investimenti necessari all'ottenimento dei relativi benefici, il sistema proposto risulta scarsamente incentivante. A nostro avviso, risulterebbe, pertanto, opportuno rivedere gli incentivi previsti in coerenza con i livelli di prestazione richiesti, a nostro avviso particolarmente sfidanti.

### **Meccanismi di contenimento del rischio**

In generale, ribadiamo quanto precedentemente segnalato con la lettera interassociativa trasmessa il giorno 4 Luglio 2013 (prot. n. 233/13 ASSOGAS) in merito alla perimetrazione della responsabilità del Distributore negli incidenti da gas. A nostro avviso, infatti, risulta opportuno delineare una disciplina regolatoria puntuale che recepisca il principio della *"responsabilità soggettiva"*, al fine di evitare le distorsioni (tanto sotto il profilo economico quanto reputazionale) che l'attuale regolazione, attraverso l'attribuzione in capo al Gestore della

responsabilità di qualsiasi incidente gas, seppur indipendente dalla competenza e diligenza dello stesso, ha finora comportato.

Con riferimento agli orientamenti espressi in materia di impatto degli incidenti gas di responsabilità dell'impresa distributrice sui recuperi di sicurezza, si rimanda allo spunto per la consultazione Q.1.

Apprezzando, in linea generale, quanto proposto in merito al differimento delle penalità, si segnala, tuttavia, l'opportunità di meglio definire quanto espresso al punto 7.6, lettera e), al fine di chiarire se, come da noi supposto, in caso di penalità (in un dato anno), oltre alla penalità (o quota di penalità per quel dato anno) verrebbero pagate anche le penalità di pertinenza di quel dato anno, cumulate per differimento da anni precedenti.

### **Effetti del mancato rispetto di uno degli obblighi di sicurezza del servizio**

Visti gli orientamenti espressi dall'Autorità in merito alla maggiore rilevanza che andrebbe ad assumere *"il mancato rispetto di una o più disposizioni relative al servizio del pronto intervento"*, in coerenza con i principi di oggettività e misurabilità richiamati nel Documento al punto 8.2, si segnala la necessità di dare incarico al CIG affinché definisca un elenco di "domande tipo" da porre al chiamante e di informazioni da fornire, in funzione di quanto segnalato.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida CIG n. 10 (paragrafo 6.1), l'operatore dovrà fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da seguire *"qualora necessario"*.

In coerenza con tale principio, si ritiene opportuno che siano identificati puntualmente in delibera gli elementi da sottoporre a verifica tra quelli contenuti nella Linea guida n. 10 del CIG, evitando pertanto rimandi generali alla stessa che potrebbero portare a valutazioni soggettive e, quindi, potenzialmente diverse in funzione del verificatore.

### **Obblighi di servizio relativi alla sicurezza**

Con riferimento agli orientamenti espressi in materia di obbligo di ispezione della rete, si rimanda agli spunti per la consultazione Q.2 e Q.4.

Per quanto concerne l'obbligo di messa in protezione catodica delle condotte che siano risultate protette ma non efficacemente nei due anni precedenti e in quello di riferimento, si chiede, quanto meno, di non introdurre questo onere fra gli obblighi di servizio, bensì di prevedere, quindi, una logica differenziazione dello "stato di criticità" fra le reti non protette in termini assoluti e quelle che, seppur protette, richiedono interventi di miglioramento nel sistema di protezione adottato (o ereditato dal distributore uscente). Il distributore in questo modo potrà effettuare una adeguata valutazione del potenziale degrado della rete e, in base a quanto previsto dalla UNI/TS 11297, definire, sulla base di tale valutazione, un programma di miglioramento svincolato da obblighi di servizio predefiniti dalla regolazione.

Al fine di allineare gli adempimenti regolatori a quanto previsto dalle Linee Guida APCE, riteniamo sia opportuno, nella comunicazione dati annuale, indicare separatamente la lunghezza delle condotte in acciaio secondo la distinzione definita nelle LG "Redazione del rapporto annuale dello stato elettrico di protezione catodica nell'impianto di distribuzione gas":

- (a) lunghezza della rete in acciaio, con estensione maggiore di 12 m, alla quale non è stata applicata la protezione catodica a corrente impressa o con anodi galvanici;
- (b) lunghezza della rete in acciaio dei sistemi di protezione catodica dove l'indicatore di protezione catodica  $K_T$  ha espresso valori minori di 60, nei due anni precedenti e in quello di riferimento;
- (c) lunghezza totale tratti di condotta in acciaio ai quali non è stata applicata la protezione catodica in accordo alla UNI 9165 [e quindi di lunghezza per singolo tratto uguale o inferiore a 12 m];
- (d) lunghezza della rete in acciaio protetta catodicamente.

Si rimanda, infine, allo spunto per la consultazione Q.6 la trattazione degli orientamenti inerenti le tempistiche del flusso di dati comunicati all'Autorità, espressi al punto 9.15 del DCO.

### **Servizio di pronto intervento**

In generale, non condividiamo l'orientamento dell'Autorità, ormai consolidato, volto alla ricerca continua di obiettivi di eccellenza solo in linea teorica raggiungibili, che la porta a rendere sempre più stringenti gli obblighi in capo agli operatori a fronte dei positivi risultati già ottenuti. Infatti, seppure potenzialmente comprensibile sotto un profilo teorico in un'ottica di efficientamento progressivo, tale comportamento non tiene in considerazione la "materialità" del Servizio di distribuzione, corredata di eventuali casualità imprevedibili proprie di una qualsiasi attività umana.

In particolare, in merito alla proposta di eliminare lo standard generale del 95%, elevando contestualmente la percentuale minima di chiamate per pronto intervento con tempo di arrivo entro i 60 minuti (costituente obbligo di servizio) dal 90% al 95%, rileviamo forti criticità.

Appare, infatti, opportuno considerare che le conseguenze derivanti dal non rispetto di uno standard generale differiscono notevolmente da quelle derivanti dal mancato rispetto di un obbligo di servizio, ipotesi, quest'ultima, che potrebbe persino mettere in discussione il rapporto contrattuale tra l'ente concedente e la società di distribuzione.

Non si ritiene, pertanto, opportuno, anche in considerazione dei risultati positivi ottenuti grazie all'attuale regolazione, che, *"per [sole] ragioni di semplicità"* il sistema subisca una modifica di così grande entità.

E, infatti, il prospettato aumento dell'incidenza percentuale (al 95%), riferito all'"obbligo di servizio" inerente il pronto intervento, appare sproporzionato e non giustificato proprio considerato che la vigente regolamentazione ha già portato a risultati estremamente positivi, contenendo in una misura bassissima i casi di non raggiungimento di tale *target* che, sino ad oggi, ha costituito uno "standard generale".

Il che è stato dalla stessa Autorità riscontrato ai punti 10.3. e 10.4. del DCO n. 303/2013.

Ciò ulteriormente dimostra che riqualificare una prestazione oggi ricondotta ad uno "standard generale", tramutandola in "obbligo di servizio", ha come unica conseguenza - e, non si vuole credere, sviata finalità - quella di inasprire il relativo regime punitivo, con conseguente applicazione *in primis* di pesanti sanzioni pecuniarie, sino a giungere a pregiudicare i rapporti con le Amministrazioni concedenti.

A tal riguardo, riportiamo quanto indicato dall'art. 2, comma 20, lettera c) della Legge 481/95 (istitutiva dell'AEEG):

*"Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:*

*[...]*

*c. irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione".*

Il tutto in considerazione di casi di mancato rispetto dell'odierno "standard" statisticamente marginali e, quindi, senza alcun vantaggio per la sicurezza del sistema, che è già a livelli elevatissimi.

In tale senso, proprio quanto evidenziato dall'AEEG, ossia che i valori negativi registrati prima dell'entrata in vigore della Delibera n. 120 del 2008 erano significativi, registrandosi una drastica riduzione dal 2011 in poi, conferma che tale inasprimento della pena non ha, in realtà, giustificazione.

È appena il caso di rammentare che gli Stati dovrebbero poter imporre, sulla base di legittime considerazioni di interesse pubblico, obblighi di servizio proporzionati nei confronti delle imprese che rientrano sotto la loro giurisdizione ma che, comunque, tali obblighi dovrebbero essere imposti solo qualora risultino necessari a soddisfare obiettivi di interesse

generale chiaramente definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria, che devono essere - appunto - proporzionati e trasparenti. Per quanto esposto, ribadiamo la nostra forte contrarietà per la sproporzionalità delle pene che vengono inasprite in ragione della misura preannunciata dall'Autorità.

Ribadiamo, inoltre, con riferimento alle chiamate di pronto intervento non correlabili ad effettive dispersioni di gas riconducibili alle reti di distribuzione del gas, quanto già segnalato in risposta al DCO 501/12, circa l'opportunità di prevedere la possibile chiusura della richiesta con causale "risoluzione telefonica". Riteniamo utile, pertanto, riportare quanto precedentemente trasmesso, al fine di una sua analisi più immediata:

*"Con l'occasione si segnala che sempre più spesso pervengono ai tecnici in servizio di reperibilità richieste non legate al servizio di pronto intervento che il centralino di pronto intervento, in base alle informazioni fornite dal chiamante, non riesce a filtrare, ma che il tecnico in servizio di pronto intervento può classificare come "falso allarme" anche senza doversi recare sul luogo di intervento. Tipico esempio è la segnalazione di mancanza erogazione non causata da guasto ma da sospensione per morosità.*

*In considerazione delle premesse fatte in merito alla assoluta tracciabilità delle richieste, si ritiene opportuno introdurre anche la chiusura della richiesta di pronto intervento con causale "risoluzione telefonica".*

*In tali casi per il distributore permarrebbero gli obblighi di registrazione previsti dall'art. 29. 8 dalla lettera a) a d) dovendo, in aggiunta, indicare la causale "Risoluzione telefonica" motivandola con opportune note sul rapporto di pronto intervento."*

Si rimanda, infine, allo spunto per la consultazione Q.5 la trattazione degli orientamenti inerenti l'indicazione del numero di Pronto Intervento sul misuratore gas, espressi al punto 10.8 del DCO.

#### **Altri orientamenti in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas**

Con riferimento al tema del monitoraggio della pressione di esercizio per le reti BP, vista la complessità della materia, si ritiene preferibile che i criteri e le linee guida individuate al punto 12.6 del DCO siano considerate come indicative, prevedendone quindi una ulteriore valutazione in sede CIG.

Si segnalano, inoltre, forti criticità in merito agli orientamenti espressi circa la rimozione del periodo di subentro. Si contesta, in primo luogo, la *ratio* che porterebbe l'AEEG a non disciplinare tale materia, ossia lo scopo di "*non irrigidire inutilmente la regolazione*". Indubbia, in questo caso, risulta infatti l'utilità di un apparato regolatorio definito, che favorirebbe le attività di consuntivazione e comunicazione dati in occasione del subentro oltre a limitare la probabilità di contenziosi tra l'impresa cedente e quella subentrante. Come già segnalato in risposta al DCO 501/12, infatti, a seguito di tale rimozione, l'operatore entrante si troverebbe nella condizione di "ereditare" scelte organizzativo/gestionali dell'uscente che potrebbero influenzare, anche in maniera significativa, la propria posizione con riferimento al sistema di incentivi/penalità, senza poter, potenzialmente, disporre del tempo utile per "sanarla". Pertanto, anche al fine di evitare eventuali comportamenti opportunistici degli operatori uscenti, riteniamo opportuno confermare il periodo di subentro.

Inoltre, con riferimento alla proposta inerente la riduzione da 9 a 6 mesi del tempo massimo di riparazione delle dispersioni in classe C, si ritiene opportuno riservare la trattazione completa e puntuale di tali tematiche al CIG, risultandone evidente la tecnicità.

#### **Continuità del servizio**

Segnaliamo che, contrariamente a quanto riportato dal Regolatore al punto 13.12, gli obblighi di registrazione vigenti, di cui agli articoli 29.10 e 29.11 dell'RQDG, prevedono la sola registrazione del numero di clienti finali coinvolti nella interruzione della fornitura, e non dei relativi Punti di Riconsegna. Pertanto, non si ravvede la necessità di effettuare un intervento in tal senso, che andrebbe ad appesantire gli oneri delle imprese al fine del monitoraggio di un aspetto non critico per il Sistema, come, peraltro, riconosciuto dall'AEEG al punto 3.18 lettera h) del DCO 501/12.



## **Qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas**

### **Tempo di riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per morosità**

Segnaliamo come la soluzione proposta non possa ritenersi risolutiva dei problemi precedentemente evidenziati. Infatti, la criticità, che appare insuperabile, riguarda il disallineamento degli standard per la riattivazione, espresso in giorni feriali, e per la fissazione dell'appuntamento, espresso in giorni lavorativi. Inoltre, non essendo le decorrenze degli stessi reciprocamente collegate, le imprese di distribuzione versano nella stessa situazione di criticità pre-modifica.

Ad esempio, qualora la richiesta pervenisse all'impresa di distribuzione entro le ore 18.00 del giovedì, l'impresa esercente la vendita, ai sensi dello standard vigente per la fissazione dell'appuntamento pari ad 1 giorno lavorativo, potrebbe adempiere a tale obbligo entro la conclusione della giornata lavorativa (venerdì). Secondo lo schema previsto, l'impresa di distribuzione sarebbe tuttavia tenuta ad eseguire la riattivazione entro la giornata di sabato, cosa potenzialmente non realizzabile in quanto la pratica ricevuta al limite dell'orario di chiusura, o oltre, del venerdì, potrebbe non essere gestita prima del lunedì (quindi oltre lo standard), qualora l'impresa non avesse uffici aperti di sabato.

Il meccanismo individuato risulta, inoltre, di difficile attuazione sotto profili organizzativi anche per le imprese esercenti la vendita che, in casi particolari (quale quello del venerdì) dovrebbero gestire contemporaneamente due pratiche (richiesta di riattivazione e fissazione dell'appuntamento), potenzialmente di competenza di uffici diversi.

Riteniamo, pertanto, opportuno confermare l'attuale sistema e convertire lo standard per la riattivazione in due giorni lavorativi o, eventualmente, prevederne la decorrenza dal giorno della fissazione dell'appuntamento.

Ribadiamo inoltre l'opportunità, più volte espressa dalla scrivente Associazione, che tale ipotesi di decorrenza a partire dalla data di fissazione dell'appuntamento (e comunicazione tramite *booking online*) possa essere estesa a tutte le tipologie di prestazione che comprendono la fissazione dell'appuntamento in capo alle società di vendita.

Si coglie, infine, l'occasione per segnalare l'opportuna revisione dell'intera disciplina in merito alla fissazione dell'appuntamento per riattivazione. A nostro avviso, infatti, in un'ottica di semplificazione, sarebbe preferibile prevedere che il cliente finale attivi la procedura di fissazione dell'appuntamento, chiamando un numero verde gestito dall'impresa esercente la vendita (i cui costi sarebbero, ragionevolmente, socializzati), dopo aver trasmesso i documenti attestanti l'avvenuto pagamento tramite fax. L'operatore contattato, in tal modo, potrebbe istantaneamente verificare l'avvenuta regolarizzazione dello stato dei pagamenti e fissare l'appuntamento, registrandolo sulla piattaforma del distributore.

### **Nuovo standard specifico su ripristino della pressione di fornitura**

Pur non comprendendo la necessità di regolamentare una tipologia di prestazioni che riguarda un *"limitato numero annuo di casi"* con *"tempi brevi di ripristino"*, si segnala l'opportunità che il giorno solare per ripristinare i valori di pressione sia calcolato a decorrere dalla data di messa a disposizione del resoconto della verifica. Solo a valle dell'analisi di tale resoconto, in cui un tecnico competente valuta le misurazioni della pressione effettuate individuando le misure correttive necessarie, è possibile eseguire tale adempimento.

### **Attivazione e disattivazione della fornitura con esecuzione ritardata**

Come già precedentemente segnalato in risposta al DCO 501/12, ribadiamo come le disposizioni attuali già possano garantire una buona gestione delle ipotesi in oggetto, tramite l'appuntamento posticipato. Non si comprendono, infatti, le ragioni per cui tale sistema, *"potrebbe comportare, tra l'altro, una mancata registrazione e rispetto dello std di attivazione/disattivazione della fornitura, nonché una alterazione dei dati statistici riguardanti le attivazioni e le disattivazioni della fornitura."*

Nello specifico, in caso di appuntamento posticipato, si considera escluso dal tempo di esecuzione il tempo intercorrente tra la data proposta e la data dell'appuntamento/esecuzione. In caso di mancato rispetto dell'appuntamento, il distributore dovrebbe pagare un indennizzo e fissare un nuovo appuntamento rispettando comunque le tempistiche massime previste per l'esecuzione della prestazione.

### **Applicabilità al settore gas del preventivo rapido**

La funzionalità proposta richiede la definizione dei flussi informativi. Si ritiene, pertanto, necessario affidare tale attività al gruppo di lavoro apposito, prevedendo, successivamente alla definizione degli stessi, tempistiche congrue alla loro implementazione.

### **Verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale**

Si chiede, in coerenza con gli orientamenti espressi dall'AEEG in merito alla semplificazione degli oneri, di rimuovere l'obbligo di comunicazione dei contatori sostituiti, differenziata per calibro e anno del contatore.

Si segnala, inoltre, con riferimento agli aspetti procedurali inerenti la sostituzione del gruppo di misura risultato malfunzionante a seguito di verifica, che la disciplina propria del settore elettrico risulterebbe non applicabile alle ipotesi di verifica in laboratorio, in quanto le stesse non possono prescindere dalla precedente sostituzione del gruppo di misura.

### **Aggiornamento degli importi degli indennizzi automatici**

Coerentemente con i principi che muovono l'Autorità verso un aggiornamento degli importi degli indennizzi automatici, riteniamo sia opportuno elevare anche gli importi per la verifica del contatore e della pressione dovuti dal cliente nei casi in cui, in esito alla verifica, i valori misurati rientrino nelle tolleranze previste.

### **Altri orientamenti**

Con riferimento al fenomeno del "mancato rispetto dell'appuntamento da parte del cliente" riteniamo opportuno valutare la possibilità di prevedere, per gli eventuali ulteriori appuntamenti, la corresponsione dei costi relativi al distributore da parte del cliente (che, coerentemente con quanto da noi proposto, fisserebbe l'appuntamento contattando un numero verde) a fronte delle ulteriori prestazioni fornite dall'impresa.

## **OSSERVAZIONI PUNTUALI AI QUESITI POSTI IN CONSULTAZIONE**

### **Q.1 Quale alternativa si ritiene preferibile in materia di decurtazione dei premi in casi di incidente da gas di responsabilità dell'impresa distributrice (cfr. punti da 7.1 a 7.4)?**

Con riferimento all'alternativa di cui al punto 7.4, segnaliamo l'opportunità che siano mantenuti i 2/3, quale quota massima di decurtazione del premio in caso di incidente, prevedendone, comunque, in caso, la riduzione fino ad 1/2, secondo i criteri di proporzionalità richiamati, così come proposto nel DCO. Pertanto, la formulazione dovrebbe essere la seguente:

$$2/3 - 1/6 * (DIM_{imp} / DIM_{max\_imp}).$$

Cogliamo, inoltre, l'occasione per ribadire la necessità di prevedere la presunzione di "non colpevolezza" del distributore fino a dimostrazione contraria. Come segnalato in risposta al DCO 501/12, è stata, infatti, riscontrata una rilevante criticità nel riuscire a dimostrare e soprattutto "documentare" (come richiesto dalla disciplina vigente), prima di aver svolto un'analisi accurata, quale soggetto sia responsabile di tali incidenti (spesso dovuti a cause indipendenti dall'operatore esercente la distribuzione). A nostro avviso, andrebbe pertanto prevista l'attivazione del meccanismo "penalizzante" solo in presenza di un documento ufficiale attestante la responsabilità del distributore.

### **Q.2 Quale alternativa si ritiene preferibile in materia di pubblicazione da parte delle imprese distributrici del piano di ispezione programmata della rete (cfr. punto 9.7)?**

Le misure proposte appaiono irragionevolmente sproporzionate rispetto all'obiettivo di prevenire un fenomeno solo ipotizzato. Gli oneri derivanti risulterebbero infatti notevoli a fronte di un potenziale comportamento scorretto, per giunta, improbabile. Va infatti evidenziato che l'attività di ricerca programmata delle dispersioni richiede una serie di registrazioni concatenate fra loro, sia cronologicamente che a livello di dati contenuti, tali da

rendere praticamente impossibile (e comunque eccessivamente oneroso) la loro modifica a posteriori.

**Q.3 Quali altri o alternativi elementi oggettivi potrebbero essere tenuti in considerazione in sede di verifica ispettiva ai fini del rispetto delle norme riguardanti il servizio di Pronto Intervento (cfr. punto 11.5a) )?**

Non si riscontrano ulteriori elementi oggettivi da prendere in considerazione. Come detto nelle osservazioni generali, tuttavia, appare opportuno meglio definire gli elementi che debbano essere verificati al fine di limitare quanto più la soggettività della valutazione del soggetto verificatore.

**Q.4 Si intravedono controindicazioni all'introduzione della regola secondo cui i tratti di rete in materiali diversi da acciaio protetto catodicamente, polietilene, ghisa risanata e ghisa con giunti non in canapa e piombo, debbano essere ispezionati al 100% ogni anno (cfr 9.6)?**

Si condivide quanto proposto.

**Q.5 Quali controindicazioni si intravedono nel prevedere l'applicazione di una etichetta adesiva (o cartellino) sui misuratori del gas che riporti il numero di Pronto Intervento dell'impresa distributrice (cfr. 10.8)?**

Va innanzitutto rilevato che l'applicazione di una targhetta adesiva a una percentuale significativa di contatori è un'attività tutt'altro che marginale (si pensi ai contatori non accessibili).

Oltre a ciò, e cosa più importante, questa attività (onerosa) potrebbe facilmente risultare controproducente, provocando situazioni anche critiche, nei seguenti casi:

- modifica da parte del distributore del numero di pronto intervento;
- subentro di un nuovo distributore al distributore che ha apposto il cartellino (evento molto probabile in futuro, considerata anche la prossima stagione delle gare).

In questi casi il numero di pronto intervento indicato dalla targhetta adesiva risulterebbe non aggiornato e, con estrema probabilità, il distributore non riuscirebbe a sostituire tutte le targhette adesive in tempi ristretti da cui conseguirebbe il forte il rischio per il cliente finale di disporre di una informazione sbagliata.

Si ritiene quindi che la soluzione non sia percorribile, anche considerando il fatto che già oggi sono previsti strumenti di comunicazione del numero di pronto intervento che si sono dimostrati efficaci, non essendo noti casi in cui il cliente finale non sia riuscito a contattare il servizio di pronto intervento per mancata conoscenza del relativo recapito telefonico.

**Q.6 Si condivide la proposta di rimodulazione dei tempi di aggiornamento della cartografia e della stesura del rapporto annuale dello stato elettrico, con l'obiettivo anche di comunicare una sola volta i dati di consistenza della rete (cfr. 9.15 e 12.20)?**

Si rilevano forti criticità sotto il profilo tecnico nell'eventuale attuazione di tale proposta.

In ogni caso, in via assolutamente subordinata, si propone:

- di prevedere che con la comunicazione annuale dei dati di sicurezza e continuità venga comunicata anche la consistenza impiantistica (con eventuale possibilità di correzione entro Giugno con le modalità già attualmente previste);
- di non legare l'obbligo di comunicazione della consistenza impiantistica a quello di aggiornamento della cartografia e, di conseguenza, al relativo obbligo di servizio;
- di mantenere, pertanto, inalterate le frequenze di aggiornamento della cartografia;
- di spostare la comunicazione annuale dei dati di sicurezza e continuità ad Aprile, in modo da riconciliare anche l'esigenza relativa alla comunicazione di avvenuta predisposizione del rapporto annuale dello stato elettrico dei sistemi di protezione catodica dell'impianto di distribuzione gas.



**Q.7 A fronte dell'analisi delle informazioni fornite all'Autorità (cfr. 12.24), si ritiene vi siano controindicazioni all'abbassamento della frequenza di ispezione del 100% delle reti di distribuzione di altri gas a 4 anni dai 5 vigenti (cfr. 12.25)?**

Non di competenza.

Auspico che le osservazioni qui formulate possano rappresentare per l'Autorità un contributo interessante ed utile e dichiarandoci come sempre a completa disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

**ASSOGAS**  
**Associazione Nazionale Industriali**  
**Privati Gas e Servizi Energetici**